DISCIPLINA DELLE OFFERTE PUBBLICHE DI VENDITA, SOTTOSCRIZIONE, ACQUISTO E SCAMBIO DI TITOLI

# Art. 20

## PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58

1. L'offerta pubblica deve avere una durata non inferiore a quindici e non superiore a quarantacinque giorni non festivi, salvo il disposto dell'articolo 25 in caso di offerte concorrenti. La durata e il termine dell'offerta devono essere concordati con la CONSOB, in relazione al calendario di borsa. Se i titoli depositati al termine della scadenza dell'offerta non raggiungono il quantitativo richiesto, l'offerta e' priva di efficacia. L'offerente puo' tuttavia riservarsi, al momento della pubblicazione dell'offerta, un termine non superiore a cinque giorni, decorrente dalla pubblicazione dei risultati dell'offerta, per dichiarare se intende acquistare ugualmente titoli depositati alle condizioni dell'offerta. Allorquando le accettazioni ricevute a seguito di un'offerta pubblica d'acquisto o di scambio si riferiscono ad un numero o ad una percentuale di titoli superiori a quelli indicati nel documento di offerta e allorquando l'offerente non e' disposto ad acquistare tutti i titoli per i quali e' stata accettata l'offerta, egli e' tenuto ad acquistare da ciascun destinatario che ha accettato l'offerta la stessa proporzione di titoli.

Versione in vigore dal 7 marzo 1992, non più in vigore dal 1 luglio 1998 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Disciplina delle offerte pubbliche di vendita, sottoscrizione, acquisto e scambio di titoli |
| Estremi | Legge 18 febbraio 1992, n. 149 |
| Capo | II — Offerte pubbliche di acquisto e di scambio |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 1992 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-delle-offerte-pubbliche-di-vendita-sottoscrizione-acquisto/art-20-provvedimento-abrogato-dal-d-lgs-24-febbraio-1998-n-58/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it